



PARERE MOTIVATO

n. 127 del 24 giugno 2014

(odg 4 del 24 giugno 2014)

OGGETTO: Comune di Rubano (PD)

Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Rubano ha approvato con DGC n. 88 del 26.09.11 il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare", ai sensi dell'art. 14 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee, così come anche evidenziato dalla DGC n.81 del 17.10.13.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta



concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n. 39 del 29.10.13 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel BUR n. 97 del 15.11.13, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Corriere del Veneto" del 19.04.13 e "Il Mattino" del 16.11.13.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n.17 di cui n.14 attinenti a materie ambientali.

DATO ATTO che:

- la Commissione Regionale VAS, con parere n. 69 del 2 luglio 2013, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Rubano.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- n. 20161 del 06.11.13
- n. 295/9399 del 12.05.14

VISTA la relazione istruttoria tecnica con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni, esaminata la pratica trasmessa dal Comune di Rubano con nota prot. n. 20161 del 11.11.2013, ha evidenziato che:

- l'area oggetto di Piano è ESTERNA ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in essi presenti;
- il Piano non interferisce con habitat, habitat di specie e specie riconosciuti nei siti della rete Natura 2000 del Veneto;

Il Servizio Pianificazione Ambientale ha inoltre segnalato che, relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione del PAT, l'Art. 36 "Rete ecologica", delle NTA appare non completamente conforme alla normativa vigente e ha, pertanto ritenuto di prescrivere che, venga riformulato come segue il comma a) dell'Art. 36. "Rete ecologica":

- a. *"aree nucleo (core areas): aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91. Coincidono con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela, ove sono presenti specie, habitat, biotopi ed ecosistemi che si caratterizzano per l'alto contenuto in naturalità.2*

Sulla base di quanto sopra esposto, il servizio Pianificazione Ambientale ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla DGR 3173/06.

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 4 del 24 giugno 2014 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 24 giugno 2014, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe



avere sull'ambiente, come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs 152/2006, con le precisazioni di seguito riportate.

- Per quanto concerne lo stato dell'ambiente il Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, ha approfondito le analisi dei principali aspetti ambientali e socio-economici.
- In sede istruttoria sono stati acquisiti alcuni approfondimenti e aggiornamenti dei dati relativi alle componenti *Aria, Acqua e Flora fauna e biodiversità*.
- Attese le criticità evidenziate relative al gas radon (3,2% delle abitazioni attese superare il limite di 200 bq/m³), le NTA del Piano dovranno essere integrate, in ordine al principio della precauzione, con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali (DGR 79/2002).
- Relativamente al monitoraggio si ritiene che l'Amministrazione comunale, coinvolgendo le competenti Autorità Ambientali, debba applicare nel corso di attuazione del Piano il monitoraggio proposto, integrando il relativo articolo delle Norme Tecniche con gli indicatori, individuati nel Rapporto Ambientale, ma non riportati nelle Norme Tecniche.
- Si evidenzia inoltre che il Rapporto Ambientale individua alcuni indicatori che appaiono di difficile misurazione, quali:
 - inquinamento luminoso (rapporto tra rete di illuminazione pubblica conforme alla normativa regionale e rete in esercizio), per il quale andrà considerato il rapporto tra l'estensione della rete conforme alla normativa regionale e la rete in esercizio;
 - allacciamento alla rete fognaria (verifica dello sviluppo delle reti di smaltimento delle acque reflue), per il quale andrà considerata la percentuale di utenti allacciati sul totale;
 - indice di valorizzazione degli ambiti naturalistici (numero di interventi di valorizzazione della naturalità degli ambiti naturalistici), per il quale dovranno essere definiti i criteri per la valutazione della valorizzazione della naturalità;
 - indice di sostenibilità degli edifici (nuovi edifici rispondenti a criteri di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi edifici), per il quale dovranno essere definiti i criteri su cui va misurata la sostenibilità degli edifici con riferimento all'articolo 25 "Sostenibilità" delle Norme Tecniche del PATI della Comunità Metropolitana di Padova, che dovrà essere recepito nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAT.
- Ciò considerato e premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione e per le quali sono state proposte delle misure di mitigazione che dovranno essere assunte dal Piano e recepite nelle NTA.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi tra i quali:
 - costruire il Piano a partire dagli aspetti ambientali, correlando e verificando le scelte infrastrutturali, insediative e produttive, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile;
 - contenere il consumo di suolo prevedendo l'insediamento di nuove aree nei limiti di un corretto dimensionamento, basato su previsioni realistiche e conseguenti agli obiettivi del Piano e alle necessarie azioni di tutela (le trasformazioni urbanistiche saranno indirizzate al consolidamento, recupero, riordino e riqualificazione dell'esistente a partire dalle scelte effettuate dalla pianificazione urbanistica vigente, prevedendo solo limitate espansioni);
 - tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario e di interesse storico, nonché salvaguardia dei nuclei storici;
 - tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e difesa del suolo;
 - riqualificazione dei tessuti insediativi meno recenti, anche attraverso la predisposizione di regolamenti edilizi finalizzati al miglioramento delle caratteristiche energetiche del patrimonio abitativo esistente;



- completamento dei nuclei residenziali;
 - determinazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica nel territorio;
 - opportunità di riordino delle attività produttive anche attraverso la realizzazione di piani attuativi specifici;
 - adeguamento delle strutture esistenti del settore turistico – ricettivo, in rapporto al tessuto insediativo circostante;
 - riordino e sviluppo dei servizi;
 - miglioramento del sistema infrastrutturale.
- Il Rapporto Ambientale contiene la verifica di coerenza del PAT con la pianificazione sovraordinata e, in particolare, con:
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova;
- Il Piano contiene altresì la verifica di coerenza con gli obiettivi del PATI della “Comunità Metropolitana di Padova” e con la pianificazione dei comuni contermini.
- Il Rapporto Ambientale considera inoltre norme, prescrizioni, azioni e indirizzi previsti per il comune di Rubano dagli strumenti di pianificazione sovraordinata di carattere generale e Settoriale e, segnatamente dai seguenti piani settoriali:
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
 - Piano Regionale di Risanamento delle Acque;
 - Piano Regionale Attività di Cava;
 - Piano di Sviluppo Rurale - Titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999 e successivo regolamento (CE) n. 1750/1999;
 - Prima Variante al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta Bacchiglione adottata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 4 del 19.06.2007;
- Atteso, tuttavia, che il piano di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 – Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 – è stato approvato con DGR n. 3560 del 13 novembre 2007 e successive modifiche, si ritiene che prima dell’approvazione debba essere verificata la coerenza del PAT con tale programma.
- Atteso inoltre che la Prima Variante al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione è stata approvata con DPCM 21 novembre 2013 (G.U. n.97 del 28.04.2014), si ritiene che debba essere verificata la coerenza del PAT con la versione approvata della sopra citata variante.
- La zona agricola di Rubano comprende alcuni nuclei prevalentemente residenziali caratterizzati e da edificazione diffusa. Questi ambiti, già riconosciuti come zone C1 dal PRG vigente, sono stati confermati dal PAT come ambiti di edificazione diffusa, con l’individuazione di un nuovo ambito.
- Le Norme prevedono che in tali ambiti gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto mediante il recupero, il riuso e la ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine familiare, da attuare mediante tipologie edilizie appropriate al contesto agricolo circostante, nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli ATO.
- Le Norme prevedono altresì che il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, sulla base di una approfondita analisi della effettiva consistenza e destinazione d’uso degli edifici presenti nell’ambito di edificazione diffusa, documentata in apposita scheda, individuerà eventuali “nuclei residenziali in ambito agricolo”, che potranno ricomprendere anche aree ed edifici esistenti contigui agli “ambiti di edificazione diffusa”.



Tutto ciò considerato e tenuto conto di quanto evidenziato dal valutatore relativamente agli effetti cumulativi in termini di consumo di suolo e dell'obiettivo di ridurre il consumo di suolo agricolo, si ritiene che in sede di attuazione del Piano gli ambiti a edificazione diffusa debbano essere verificati evitando, comunque, la saldatura con il tessuto edilizio esistente.

- Il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni, dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Rubano con nota prot. n. 20161 del 11.11.2013, ha evidenziato che:
 - l'area oggetto di Piano è esterna ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in essi presenti;
 - il Piano non interferisce con habitat, habitat di specie e specie riconosciuti nei siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- Relativamente agli ambiti di riqualificazione e riconversione del PAT si evidenzia che:
 - gli ambiti AS1 e AS5 ricadono parzialmente nell'inviluppo delle aree di danno, individuato ai sensi del DM 09.05.2001, dal gestore dello stabilimento a rischio di incidente rilevante posto a Selvazzano dentro in prossimità del confine comunale, all'interno del quale gli interventi di trasformazione dovranno verificare il requisito di compatibilità ambientale;
 - l'ambito AS2 è parzialmente interessato da un "paleo alveo", per il quale le Nda individuano le seguenti direttive: *Sono vietati la rimozione, il colmamento ed il mascheramento con manufatti o con azioni di miglioramento fondiario dei paleo alvei [...]*;
 - con parere n. 5 del 15.04.2011 sul PATI "dell'Area Metropolitana la Commissione VAS ha prescritto per l'ambito AS2, già individuato dal PATI quale "nuovo polo per l'istruzione" la verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 (v. prescrizione 1.1.3 del citato parere);

Considerato comunque che non emerge dal Rapporto Ambientale una compiuta valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dalla attuazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione, si ritiene che detti ambiti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.

- Tutto ciò premesso si ritiene che la metodologia utilizzata consenta di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano.
- Per quanto riguarda l'osservazione n. 13.21 si ritiene che l'articolo 10 "Prevenzione del rischio e controllo degli interventi – Fragilità" delle Norme Tecniche debba essere opportunamente integrato con la previsione degli studi di approfondimento relativi alle criticità idrauliche, come evidenziato nella "valutazione tecnica urbanistica" della citata osservazione di cui al "parere sulle osservazioni pervenute" allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2014.
- Le NTA non tengono un esplicito riferimento al Parco rurale individuato sulla elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità". Si ritiene pertanto che prima dell'approvazione debbano essere verificata la corrispondenza tra quanto indicato nella legenda dell'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità" con le direttive e prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche individuando, nel caso, specifiche direttive relative alla realizzazione del Parco rurale.
- Alla luce degli approfondimenti acquisiti in sede istruttoria e delle sopra riportate considerazioni e valutazioni, si ritiene che con l'osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali, consultate in sede di redazione del PAT e con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PAT a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti questioni ambientali, delle quali si riporta nella seguente tabella il nominativo del proponente, la sintesi dei contenuti, la sintesi dei contenuti, la valutazione tecnica urbanistica e il parere del valutatore, nonché il parere della Commissione VAS.



**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

N°	DATA	PROT	SOGGETTO	CONTENUTO SINTETICO	VALUTAZIONE TECNICA URBANISTICA	PARERE VALUTATORE	PARERE SEZIONE COORDINAMENTO
3.1	13/12/2013	333	Comitato Cittadino TAV	si contesta la mancata individuazione all'interno del PAI, a cura della Regione, di un'area esondabile o almeno un'area di attenzione nella parte del territorio comunale compresa tra la SP55 l'argine dx e la linea ferroviaria. Si ritiene che l'area di attenzione dovrebbe inoltre interessare l'intera area AS3.	l'osservazione non è pertinente in quanto si riferisce a uno strumento di pianificazione, il PAI, che non è di competenza comunale. In ogni caso anche le analisi geologiche condotte in sede di PAT le cui conclusioni sono riportate nella TAV3 confermano che l'area AS3 e quella di cui all'osservazione sono da considerarsi come idonee a condizione. Nel periodo successivo all'adozione del PAT, inoltre, il PAI è stato rivisto e l'area di attenzione di Villagruera è stata eliminata dalla cartografia del PAI stesso. NON PERTINENTE	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si prende atto del parere del valutatore.
10	10/01/2014	8	Conti Bearice	si chiede di ripristinare la previsione del PRG per l'area in proprietà che prevedeva un ambito per la realizzazione di impianti sportivi. Nel PAT l'area è stata compresa nel perimetro del parco rurale.	Il PAT ha modificato le previsioni del PRG per l'area in oggetto in quanto una destinazione a impianti sportivi (che può riguardare anche la realizzazione di nuove costruzioni) è in contraddizione con il principio della salvaguardia dell'ambito del paleoalveo. NON ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.
12	14/01/2014	2	Calore Norma	si chiede che l'area in proprietà sia esclusa dal perimetro della AS3.	L'ambito AS3 prevede che almeno il 50% dell'area resti agricolo e che sia prevista la realizzazione del parco fluviale del Brentella. Si tratta di un'area complessa dove sono compresenti tematiche di carattere ambientale e naturalistico, sarà quindi il PI a una scala di maggiore dettaglio a definire i diversi ambiti. In ogni caso la natura dell'area oggetto dell'osservazione, limitrofa al fiume, non è idonea all'edificazione. NON ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica in quanto la perimetrazione e la norma sulla AS3 garantiscono la tutela ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
13.3				si chiede che il Comune di Rubano formalizzi la propria adesione al "parco agricolo e paesaggistico metropolitano" con un esplicito richiamo nelle norme del PAT.	il PAT aderisce nei contenuti ai principi del "parco agricolo e paesaggistico metropolitano" attivando le tutele e le valorizzazioni ambientali e rurali sia nelle scelte urbanistiche, che nelle norme. A conferma della condivisione degli obiettivi richiamati nell'osservazione si integra l'art. 2 delle NT: il PAT aderisce al progetto del parco agricolo e paesaggistico metropolitano. ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.
13.5				art. 12 delle NT del PAT. Si chiede che venga precisato che il parco agricolo è parte integrante del futuro "parco agricolo e paesaggistico metropolitano" e che a tal fine sia garantita la continuità con aree agricole e fragili.	La continuità tra parco agricolo e rete ecologica comunale, ampliata rispetto agli altri strumenti urbanistici vigenti, garantisce gli obiettivi citati nell'osservazione. A ulteriore conferma si integra l'art. 12 come da osservazione. ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

N°	DATA	PRO T	SOGGETTO	CONTENUTO SINTETICO	VALUTAZIONE TECNICA URBANISTICA	PARERE VALUTATORE	PARERE SEZIONE COORDINAMENTO
13.7				art. 16 delle NT del PAI. si chiede che l'articolo sia integrato inserendo nella norma il riferimento preferenziale alla biodiversità coltivata o conservata. Inoltre che sia sviluppata la commercializzazione dei prodotti a km zero.	Si condividono i contenuti e gli obiettivi espressi, ma questi richiamano azioni proprie della politica nazionale e regionale. Nel caso di uno strumento urbanistico comunale sono difficilmente applicabili e, in parte, impropri rispetto allo strumento. Gli obiettivi vengono comunque ripresi tra quelli elencati nell'art. 16. PARZIALMENTE ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si prende atto del parere del valutatore.
13.8				si chiede che l'edilizia rurale segnalata dal PAI sia sottoposta a vincolo paesaggistico.	Il censimento e la salvaguardia dei fabbricati è un obiettivo del PAI la cui attuazione è rinvitata al PI. Il PAI contiene nelle tavole il censimento degli edifici di carattere rurale che, mantenendo le caratteristiche tipologiche, sono stati considerati come meritevoli di tutela. IMPLICITAMENTE ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si prende atto del parere del valutatore.
13.13				art. 39 delle NT del PAI. Si chiede che l'amministrazione comunale si opponga alla realizzazione del GRA proponendo soluzioni alternative.	La posizione dell'Amministrazione comunale di Rubano nei confronti del GRA è stata già espressa e resa nota più volte; in Consiglio Comunale, a più riprese, è stata discussa e le delibere in tal senso riportano testimonianza di questo percorso. In sintesi, si condivide l'importanza del tracciato viario, ma si chiedono modifiche del progetto, l'inserimento di elementi di mitigazione e di compensazione tali da ridurre gli impatti ambientali e sul paesaggio. Si ritiene, quindi, che quanto richiesto nell'osservazione sia stato esaurientemente trattato nelle sedi deputate e richiamarlo nel PAI non aggiunga nulla a quanto già fatto. NON ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si prende atto del parere del valutatore.

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUV®)



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N°	DATA	PRO T	SOGGETTO	CONTENUTO SINTETICO	VALUTAZIONE TECNICA URBANISTICA	PARERE VALUTATORE	PARERE SEZIONE COORDINAMENTO
13.14				si chiede che venga prescritto che le opere di mitigazione devono essere progettate contestualmente all'infrastruttura e realizzate prima della entrata in esercizio. Inoltre che vengano recepiti nelle NT del PAT con prescrizioni gli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto. Tali prescrizioni devono essere estese a tutti i piani attuativi. art. 54 delle NT del PAT. Si chiede che sia inserito l'obbligo per chi realizza nuove infrastrutture o piani attuativi di ridurre a zero i fattori di inquinamento ambientale.	I temi sollevati dall'osservazione sono in parte già contenuti negli articoli 54 e 55 delle NT del PAT. A conferma della condivisione degli obiettivi si integra l'art. 55 come da osservazione. ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.
13.17				art. 55 delle NT del PAT. Si chiede che sia inserito l'obbligo per gli interventi di mitigazione di ridurre a zero gli effetti inquinanti degli interventi, venga meglio precisato il tema dell'inquinamento luminoso con riferimento alle strutture pubbliche, sia obbligatorio progettare le mitigazioni contestualmente con il progetto definitivo delle infrastrutture e nei PUA.	Tale indicazione è stata inserita all'interno degli elaborati di VAS che fanno parte integrante del PAT. Vedi anche punto 14. IMPLICITAMENTE ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si prende atto del parere del valutatore.
13.18				art. 55 delle NT del PAT. Si chiede che sia inserito l'obbligo per gli interventi di mitigazione di ridurre a zero gli effetti inquinanti degli interventi, venga meglio precisato il tema dell'inquinamento luminoso con riferimento alle strutture pubbliche, sia obbligatorio progettare le mitigazioni contestualmente con il progetto definitivo delle infrastrutture e nei PUA.	come 17. IMPLICITAMENTE ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si prende atto del parere del valutatore.
13.19				si chiede che sia inserito un nuovo articolo che preveda per alcuni interventi edilizi l'obbligo di essere sottoposti a processo partecipativo.	Il tema è rilevante, ma non è il PAT a normare la questione che invece è oggetto di specifica legislazione in Consiglio Regionale. NON PERTINENTE	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si rimanda alla normativa vigente in materia di partecipazione e consultazione (v. LR 11/04 e D.Lgs 152/06).
13.21				in merito alla zona di espansione recepita dal PRG vigente tra via Moiaache e via Pellico e l'area di espansione prevista dal PAT siano classificate come agricole per ragioni di salvaguardia dell'agricoltura, criticità idrogeologica degli ambiti, protezione paesaggistica.	Il PAT ha specificato le motivazioni delle scelte urbanistiche sia per le trasformazioni previste che per quelle escluse. I recenti episodi alluvionali hanno portato elementi di valutazione e parametri di riferimento diversi da quelli disponibili nella fase di elaborazione del PAT. Alla luce di quanto accaduto e degli studi in corso sull'area da parte degli Enti preposti alla tutela idrografica si ritiene di accogliere l'osservazione per quanto riguarda lo stralcio della linea di espansione a ovest e nord di via Pellico che sono state previste dal PAT nella fase di adozione. Per quanto riguarda, invece, le linee di espansione della zona	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Prendendo atto della valutazione tecnica urbanistica si ritiene che l'articolo 10 delle Norme Tecniche debba essere opportunamente integrato con la previsione degli studi di approfondimento relativi alle criticità idrauliche, come evidenziato nella stessa



REGIONE DEL VENETO

giunte regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

N°	DATA	PRO T	SOGGETTO	CONTENUTO SINTETICO	VALUTAZIONE TECNICA URBANISTICA	PARERE VALUTATORE	PARERE SEZIONE COORDINAMENTO
					<p>che il PAT ha confermato dal PRG si ritiene che lo stralcio della previsione non sia possibile in fase di risposta alla osservazioni in quanto si tratta di un'area soggetta a strumento urbanistico attuativo (PEEP) vigente che il PAT conferma in fase di adozione.</p> <p>Il Piano di gestione del rischio alluvioni 2015-2021 (redatto dal Distretto Idrografico delle Alpi Orientali in applicazione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e aggiornato a novembre 2013) classifica l'area come R2 (scenario di alta probabilità con TR=30 anni) e R3 (scenario di media probabilità TR=100 anni e scenario bassa probabilità TR=300 anni). Il Rischio medio (R2) è così definito: rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.</p> <p>Il Rischio elevato (R3) è così definito: rischio per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguenti inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale.</p> <p>Vista tale classificazione (ancora in fase di studio, pertanto non prescrittiva) si ritiene di assoggettare ogni intervento pianificatorio e/o progettuale, a prescindere dall'estensione o importanza, alla definizione del livello di pericolosità idraulica potenziale in essere, definendo, in termini prescrittivi e normativi, la progettualità tale da rispettare la modellazione morfologica, il recupero dei volumi persi correlati anche all'eliminazione della libera esondazione, i volumi di laminazione per l'invarianza idraulica. I livelli di pericolosità idraulica dovranno essere definiti in base ai livelli idrici raggiunti durante i peroidici e storici eventi alluvionali, definendo anche la eventuale presenza di materiale di trasporto di massa, la durata dei fenomeni alluvionali, le velocità del flusso d'acqua ed i tempi di allontanamento dell'acqua stessa dall'area in studio.</p> <p>Tale studio dovrà essere corredato di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato e con competenze in materia e dovrà essere approvato dagli Enti competenti prima dell'approvazione di un eventuale PUA o di interventi edilizi diretti.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>		<p>“valutazione tecnica urbanistica”</p>

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUM0)



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N°	DATA	PRO T	SOGGETTO	CONTENUTO SINTETICO	VALUTAZIONE TECNICA URBANISTICA	PARERE VALUTATORE	PARERE SEZIONE COORDINAMENTO
13.22				Si segnalano presenze arboree significative presenti nel territorio.	Non disponendo di un rilievo dettagliato si inserisce nell'art. 33 delle NT del PAT l'obbligo per il PI di rilevare le presenze arboree di pregio che vanno tutelate. ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.
14	13/01/2014	6	Calligone Marco - Società CRODA srl	si chiede che l'area in proprietà sia individuata come abito da adibire a servizi, attrezzature per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport con particolare specificazione di impianto natatorio integrato per attività ricreative, formative e sportive.	Si concorda con le premesse dell'osservazione e in particolare con la lettura degli strumenti urbanistici vigenti. A tale proposito si ricorda che i poli sportivi di livello sovracomunale sono oggetto dei PATI e non del PAT. Si ritiene peraltro che sia compito dell'Amministrazione (cui spetta la pianificazione urbanistica comunale) in sede di PAT compiere scelte di trasformazione del territorio che non sono legate soltanto al recepimento dei vincoli e dei dettagli della strumentazione superiore o dell'apparato legislativo, ma che derivano da un'idea di sviluppo urbanistico coerente. Nello specifico nel territorio di Rubano esiste già un polo sportivo in località Sarmocla che il PAT prevede di poter completare rafforzando le strutture esistenti. Inoltre, a confine con Mestrino e in recepimento del PATI, è prevista un'area di trasformazione ampia, adiacente a infrastrutture di portata sovracomunale, quindi facilmente raggiungibile anche dai comuni contermini, che si ritiene molto più adeguata ad eventuali interventi per servizi che necessitano di un bacino ampio di utenti. Si ritiene che le trasformazioni indicate dal PAT siano migliori, comportino un minor consumo di suolo, minore traffico di attraversamento e un inserimento ambientale e paesaggistico di minore impatto rispetto ad occupare una zona agricola ancora integra, tra i pochi ambiti estesi liberi da edificazioni ancora presenti nel territorio comunale. Tra l'altro un ambito di particolare pregio anche per la permanenza delle tracce di paleoalveo richiamate come elementi del paesaggio da tutelare. Quindi meritevole di salvaguardia. NON ACCOLTA	Si concorda con la valutazione tecnica urbanistica.	Si prende atto del parere del valutatore.



RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo Decreto, con le precisazioni sopra riportate.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006**

PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Rubano (PD) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione del Piano:

1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.2. *nell'art. 57 dovrà essere riportata la tabella del Piano di monitoraggio contenuta nel capitolo 11 "Il monitoraggio" del Rapporto Ambientale, verificando l'effettiva misurabilità dei seguenti indicatori:*

- inquinamento luminoso (rapporto tra rete di illuminazione pubblica conforme alla normativa regionale e rete in esercizio), per il quale andrà considerato il rapporto tra l'estensione della rete conforme alla normativa regionale e la rete in esercizio;
- allacciamento alla rete fognaria (verifica dello sviluppo delle reti di smaltimento delle acque reflue), per il quale andrà considerata la percentuale di utenti allacciati sul totale;
- indice di valorizzazione degli ambiti naturalistici (numero di interventi di valorizzazione della naturalità degli ambiti naturalistici), per il quale dovranno essere definiti i criteri per la valutazione della valorizzazione della naturalità;
- indice di sostenibilità degli edifici (nuovi edifici rispondenti a criteri di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi edifici), per il quale dovranno essere definiti i criteri su cui va misurata la sostenibilità degli edifici con riferimento all'articolo 25 "Sostenibilità" delle Norme Tecniche del PATI della Comunità Metropolitana di Padova, che dovrà essere recepito nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAT.

1.1.1. atteso il livello di riferimento di radon esposto nel Rapporto Ambientale, le NTA del Piano dovranno essere integrate, in ordine al principio della precauzione, con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali (DGR 79/2002), riportante le seguenti prescrizioni:

- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
- la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;
- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;



- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
 - la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti;
 - la pressurizzazione del vespaio tramite un sistema che soffi aria all'interno del vespaio creando in questo modo una sovrappressione nel volume sottostante l'edificio che tende a contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno.
- 1.1.2. alla fine dell'art. 27 *“Ambiti di riqualificazione e riconversione – Contesti territoriali destinati a programmi complessi”* dovrà essere inserita la seguente prescrizione: *“gli ambiti di riqualificazione e riconversione dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.”*.
- 1.1.3. il comma a) dell’Art. 36. *“Rete ecologica”* dovrà essere riformulato come segue:
- a. aree nucleo (*core areas*): aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91. Coincidono con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela, ove sono presenti specie, habitat, biotopi ed ecosistemi che si caratterizzano per l’alto contenuto in naturalità.
- 1.1.4. l’articolo 10 *“Prevenzione del rischio e controllo degli interventi – Fragilità”* delle Norme Tecniche dovrà essere opportunamente integrato con la previsione degli studi di approfondimento relativi alle criticità idrauliche, come evidenziato nella *“valutazione tecnica urbanistica”* dell’osservazione n. 13.21 di cui al *“parere sulle osservazioni pervenute”* allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2014.
- 1.3. Dovrà essere verificata la corrispondenza tra quanto indicato nella legenda dell’elaborato 4 *“Carta delle Trasformabilità”* con le direttive e prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche individuando, nel caso, specifiche direttive relative alla realizzazione del Parco rurale.
- 1.4. Dovrà essere verificata l’assunzione nelle Norme Tecniche delle direttive/prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità individuate per ciascuna componente ambientale.
- 1.5. Atteso che il piano di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 – Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 – è stato approvato con DGR n. 3560 del 13 novembre 2007 e successive modifiche, dovrà essere verificata la coerenza del PAT con tale programma.
- 1.6. Atteso che la Prima Variante al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta Bacchiglione è stata approvata con DPCM 21 novembre 2013 (G.U. n.97 del 28.04.2014), dovrà essere verificata la coerenza del PAT con la versione approvata della sopra citata Variante.
- 1.7. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.8. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune con nota prot. n. 295/9399 del 12.05.14 e con le prescrizioni di cui al presente parere.
- 1.9. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.



1.10. Il Comune deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (come integrato con nota prot. n. 295/9399 del 12.05.14, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. in sede di attuazione del Piano:

- 2.1. Dovrà essere verificata con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano.
- 2.2. Dovranno essere verificati gli ambiti a "edificazione diffusa" al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale ed evitando, comunque, la saldatura con il tessuto edilizio esistente.
- 2.3. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
- 2.4. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.6. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui all'art. 57 delle Norme di Attuazione, con le integrazioni di cui ai punti 1.1.1 e 2.1, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

3. Adeguamento al PATI della Comunità Metropolitana di Padova:

- 3.1. Il PAT dovrà essere adeguato secondo quanto riportato nel Parere della Commissione VAS n. 5 del 15.04.2011 sul PATI della Comunità metropolitana di Padova (parere favorevole con prescrizioni).

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento del Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 13 pagine